

Il padrino/madrina di Battesimo: compiti e requisiti

Secondo la primitiva tradizione della Chiesa anche nel Battesimo dei bambini si richiede il padrino o una madrina: egli amplia, in senso spirituale, la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre. Se è necessario, collaborerà con i genitori perché il bambino giunga alla professione personale della fede e la esprima nella realtà della vita.

- Il padrino deve essere presente nella celebrazione del Battesimo, sia per essere garante della fede di un battezzando, sia per professare, insieme con i genitori, la fede della Chiesa, fede nella quale il bambino è battezzato.
- Il padrino viene scelto dalla famiglia del bambino. Il pastore d'anime si renderà conto se abbia i requisiti necessari per compiere gli atti liturgici che gli sono propri, se cioè:
 - aver compiuto il 16mo anno di età.
 - abbia ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione, Eucaristia;
 - appartenga alla Chiesa cattolica romana; pertanto le persone uscite dalla Chiesa (imposte di culto) non possono più svolgere un tale compito.
 - se i genitori lo desiderano, accanto al padrino cattolico (o alla madrina cattolica), può essere ammesso come padrino o testimone del Battesimo anche un battezzato, nato ed educato nella fede di Cristo in un'altra confessione cristiana. Questi/questa viene considerato/a testimone del battesimo.
- E' inoltre sufficiente un padrino o una madrina e non è necessario che il padrino/la madrina siano dello stesso sesso del battezzando.
- I genitori non possono essere padrini.
- Può essere designato un/una rappresentante nel caso che i padrini non possono essere presenti al battesimo.
- I padrini che abitano in un altro Cantone o provengono da un'altra Nazione devono farsi rilasciare un documento di idoneità dal proprio parroco di provenienza.